



Il Direttore Generale

VISTA la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni nella legge del 19/07/1993 n. 236, art. 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;

VISTO il Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 539/2010 del 16/06/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del

Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e *Corrigendum* del 15 febbraio 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale italiano (per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3329 del 13 luglio 2007;

VISTA la delibera CIPE del 22 dicembre 2006 n. 174 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2012) n. 5696 del 0908.2012 recante modifica del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di sistema, Obiettivo 1 "Convergenza"- CCI 2007 IT 051 PO 006 - a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) adottato con decisione C (2007) n. 5761 del 21 novembre 2007 e da ultimo modificato con decisione C (2011) n. 7365 del 14.10.2011;

VISTA la Decisione della Commissione Europea (2011) n. 7363 del 14.10.2011, recante modifica della decisione C(2007) 5771 che adotta il Programma Operativo Azioni di Sistema, Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - CCI 2007 IT 052 PO 017 - a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);

VISTO l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTO il DPR 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7/04/2009, recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a

costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTA la circolare n. 40 del 7 dicembre 2010 relativa ai costi ammissibili per gli Enti in house, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, a parziale modifica di quanto disposto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009;

VISTO il documento contenente la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo previsto dall'art. 71 par. 1 del Regolamento 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 e dagli artt. 21, 22 e 23 del Regolamento 1828/2006 relativamente al quale è pervenuta, con nota del 17/04/2009 prot. n. 06262, l'accettazione della Commissione Europea;

VISTO il DPCM n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro, è stata nominata direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il DPR 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'ISFOL quale ente pubblico non economico, soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale e s.m.i.;

CONSIDERATA la natura giuridica dell'ISFOL quale ente pubblico di ricerca destinatario di appositi finanziamenti per lo svolgimento delle attività istituzionali

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, attuativo dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2007, riguardante la definizione dei rapporti e l'esercizio della vigilanza, in via esclusiva, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei confronti dell'ISFOL;

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato in entrambi i Programmi Operativi Nazionali (paragrafo 5.2), Obiettivi 1 e 2, il Ministero del Lavoro e gli Organismi intermedi individuati nei PON, si sono avvalsi dell'ISFOL, quale ente "in house" coordinato e vigilato dal Ministero stesso, per il supporto tecnico e scientifico alle azioni di sistema previste negli Assi prioritari;

CONSIDERATO che, a seguito del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015, dal 1 dicembre 2016 ISFOL ha cambiato denominazione ed è diventato INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche;

VISTA la Decisione C(2015) 2771 *final* del 30/04/2015 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la domanda di pagamento del saldo riguardante il Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di sistema, Obiettivo 1 "Convergenza"- CCI 2007 IT 051 PO 006 - inviata dall'ANPAL tramite SFC FO 2007 in data 30/03/2017 e rettificata in data 06/12/2017;

VISTA la domanda di pagamento del saldo riguardante il Programma Operativo Azioni di Sistema, Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - CCI 2007 IT 052 PO 017 inviata dall'ANPAL tramite SFC FO 2007 in data 30/03/2017 e rettificata in data 06/12/2017;

VISTA la nota prot. n. 2822 del 04/04/2017 con la quale l'INAPP sulla base delle risultanze delle notifiche di decisione definitiva trasmesse per annualità e obiettivo, ha chiesto la riammissione di talune spese decurtate relative ai Progetti imputati sulla Programmazione 2007-2013;

VISTA la nota prot. n. 5340 del 05/04/2017 con la quale l'ANPAL ha dato la disponibilità alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro, al fine di riesaminare in autotutela i provvedimenti di notifica contestati, stabilendo che le somme eventualmente riconoscibili, in conformità alla normativa comunitaria, sarebbero state poste a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 236/1993;

VISTO il Ricorso dell'INAPP al TAR Lazio del 9/05/2017 per il Programma Operativo Azioni di Sistema, Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione";

VISTO il Ricorso dell'INAPP al TAR Lazio del 30/05/2017 per il Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di sistema, Obiettivo 1 "Convergenza";

VISTA la nota ANPAL prot.n.9777 del 18/07/2017, con cui, nel prendere atto della mancata tempestiva ricezione della summenzionata nota n. 5340 del 5 aprile 2017, si confermava la disponibilità a procedere ad un accurato esame delle controdeduzioni, mediante l'istituzione di una apposita commissione di riesame, ed all'eventuale rimborso – a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993 – delle somme eventualmente riconoscibili in conformità alla normativa comunitaria;

VISTA la determina n. 277 del 08/09/2017, che istituisce la Commissione per il riesame in autotutela dei provvedimenti di notifica contestati da INAPP nei Ricorsi citati, e la successiva determina n.50 del 06/02/2018 per la sostituzione di un componente;

VISTE le note INAPP 8317 del 20.10.2017 e 889 del 13.11.2017, successive ai primi incontri del gruppo di lavoro, relative al riesame dei provvedimenti di notifica di decisione definitiva;

VISTA la nota prot.n. 2040 del 16/02/2018 con la quale l'ANPAL comunica all'INAPP l'esito della revisione in autotutela delle spese oggetto dei Ricorsi per un importo ammissibile pari a € 200.062,13;

VISTE le note prot.n.2559 del 09/05/2018 e prot. n.4317 del 19/07/2018 con le quali l'INAPP, a seguito dell'esito della revisione in autotutela delle spese oggetto dei Ricorsi, ha ritenuto, qualora se ne fossero ravvisati i presupposti, di sottoporre a valutazione ulteriori spese decurtate, *“in base al criterio di riammissione delle spese astrattamente ammissibili a rimborso FSE al momento dell'originaria rendicontazione, ma che all'epoca non sono state accettate o per errori materiali nella fase di presentazione o per una non piena valutazione degli elementi a loro sostegno”*;

VISTA la nota prot.n. 11917 del 28/09/2018 con la quale l'ANPAL comunica all'INAPP la riammissione di alcune delle spese già riesaminate, rassicurando sulla prosecuzione del riesame delle ulteriori spese decurtate, ivi incluse quelle citate nelle note INAPP 8317 del 20.10.2017 e 8899 del 13.11.2017,

VISTA la nota INAPP n.9277 del 19.12.2018 con cui l'Istituto, avendo riscontrato un saldo eccedente tra gli anticipi erogati a proprio favore per complessivi € 292.928,67, chiede una compensazione tra il rimborso dovutole relativo alle somme riammesse e a somma erogata in eccesso a suo favore;

VISTA la nota prot.n. 2084 del 19/02/2019 con la quale l'ANPAL comunica all'INAPP l'esito del riesame in autotutela delle ulteriori spese oggetto di contestazione per un importo pari a € 93.036,93 che va a sommarsi al precedente di € 200.062,13;

VISTA la nota prot. n. 3912 del 20/06/2019 con la quale INAPP chiede l'erogazione della somma compensativa tra i disallineamenti rilevati tra gli importi riconosciuti in fase di anticipazione rispetto a quanto dovuto e gli importi derivanti dalla riammissione delle spese precedentemente decurtate;

VISTA la nota ANPAL n.10316 del 24.7.2019, con cui viene comunicata l'adesione alla proposta di compensazione avanzata da INAPP, confermando la disponibilità espressa nella nota 11917 del 28.9.2018, in ordine al riesame di ulteriori decurtazioni operate nel corso della programmazione;

TENUTO CONTO che il credito totale di INAPP per la programmazione FSE 2007/2013 sul PON GAS e sul PON AS, salvo il riconoscimento, in autotutela, di ulteriori importi, ammonta a € 299.413,46;

TENUTO CONTO che INAPP deve restituire a valere sulla programmazione 2007/2013 una somma erogata in eccedenza, pari a € 292.987,96 e che ANPAL con nota prot. 10316 del 24/07/2019, ha accettato la proposta dell'Istituto di compensare tale importo con quanto spettante in relazione alla medesima Programmazione, pari a € 299.416,46;

CONSIDERTO pertanto che l'importo da erogare a INAPP, salvo il riconoscimento, in autotutela, di ulteriori importi, risulta essere pari a € 6.425,50;

ACCERTATA la disponibilità del Conto U.1.04.01.01.013 – ex capitolo 7008 - relativo ai *“Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca”* bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, ex lege 236/1993, pari a € 818.425,50;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre il relativo impegno delle risorse pari a € 6.425,50.

DECRETA

ARTICOLO 1

È impegnata, a favore di INAPP, la somma di € 6.425,50 (seimilaquattrocentoventicinque/50) a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 25 della L. 845/1978 e dell'art. 9 della L. 236/1993 - Conto U.1.04.01.01.013 relativo ai *“Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca”*- ex capitolo 7008.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
